

**REGOLAMENTO (CE) N. 1694/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 luglio 2000**

**che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione <sup>(1)</sup>, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:  
Le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre 2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.

*Per la Commissione*  
Pedro SOLBES MIRA  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.  
<sup>(2)</sup> GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36.  
<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.  
<sup>(4)</sup> GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.